

I robot possono avere diritti?

Alfonso Celotto*

CAN ROBOTS HAVE RIGHTS?

ABSTRACT: From years all have been using, owning, managing refrigerators, cars and telephone. In practices, machines. Yet no one has ever thought, until now, that such machines could be holders of rights. Machines, up to now, have been “objects” of rights (property, possession, responsibility) and certainly not “subjects”. Why? For the simple reason that only recently these machines have begun to have their own forms of artificial intelligence that start to make them doubt that they can assume a certain autonomy of decision-making. So these machines can be holders of their own legal situations? Robots one hundred years ago were only a Karel Čapek’s literary invention. A fascinating invention for the immediate development that robots have had in the science fiction literature of the following years. At the point of getting a visionary like Asimov to establish the laws of robotics. It was 1942. But today we are really at the point of having to write these laws. Not only because they are profoundly changing the rights of human beings, but also because they are starting to formulate their own machine rights.

KEYWORDS: robot; legal personhood; autonomy; decision-making; liability

SOMMARIO: 1. La ricognizione – 2. La focalizzazione – 2.1. Chi attribuisce la soggettività giuridica? – 2.2. La attuale disciplina dei robot – 3. I profili problematici.

1. La ricognizione

I robot devono avere proprie leggi? Lo sviluppo della tecnologia sta rendendo reale la “predizione” fatta da Asimov nel 1942: bisogna porre regole per i robot, individuando anche forme di capacità giuridica, come se fossero veri e propri soggetti di diritti¹.

Tradizionalmente la regolazione giuridica ha considerato le macchine soltanto “oggetto” di diritti. Nel senso che leggi e regolamenti hanno disciplinato proprietà, possesso, responsabilità e cessioni delle macchine utilizzare quali utensili.

*Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi Roma Tre. Mail: celotto@uniroma3.it. Contributo sottoposto al referaggio del Comitato Scientifico.

¹ Tutti ricordano la formulazione da parte di Asimov, nei suoi racconti delle tre leggi della robotica, a cui aggrungerà poi la legge zero.

«A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.

A robot must obey any orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.

A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law».

Oggi, le macchine sono diventate sempre più evolute. La disponibilità di quantità enormi di dati e di elaboratori sempre più veloci ha portato allo sviluppo di macchine dotate di nuove forme di intelligenza, non umane. Cioè dotate di algoritmi di “intelligenza artificiale”, cioè che consentono una elaborazione di dati e un auto-apprendimento in qualche modo autonomi.

Così gli ordinamenti giuridici si cominciano a porre il problema di valutare se e come le macchine possano essere non più soltanto oggetto, ma anche soggetto di diritti. Forse nella *summa divisio* di Aristotele che distingueva gli strumenti a disposizione dell'uomo per amministrare il suo patrimonio in “strumenti inanimati” e “strumenti animati”, i robot non possono più essere classificati semplicemente tra i primi.

Perché?

Prendiamo il caso della auto a guida autonoma.

In linea di principio, i veicoli a guida autonoma confliggono in maniera lampante con tutte le norme vigenti sulla circolazione, fondate sul principio per cui «Ogni veicolo in movimento o ogni complesso di veicoli in movimento deve avere un conducente» (così art. 8 della Convenzione di Vienna sulla Circolazione stradale dell'8 novembre 1968). Ma il problema non è certo questo. In quanto basterebbe una ridefinizione della categoria di veicolo. Il problema è soprattutto la responsabilità che le auto a guida autonoma possono generare. Tradizionalmente pensiamo che un incidente di una auto a guida autonoma possa essere disciplinato con le classiche categorie di responsabilità. Responsabilità di chi? Non certo del guidatore che non esiste. Ma del proprietario, dell'utilizzatore, del fabbricante o del programmatore?

Allora forse è più semplice pensare a un sistema di assicurazione obbligatoria. Da porre a carico del proprietario, dell'utilizzatore, del fabbricante o del programmatore. Come del resto vengono disciplinate ora, ad esempio in Germania². Ma pensiamo che a un certo punto dello sviluppo queste auto saranno sempre più autonome rispetto al proprietario (se ancora ce ne sarà uno), all'utilizzatore (potranno essere molteplici), al fabbricante (risponde anche per i danni dovuti alla circolazione?) o al programmatore (probabilmente non umano). Sarà sempre più complesso determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati.

Diventerà quindi complicato usare le categorie classiche del diritto e sarà più facile pensare che la polizza assicurativa sia da intestare ... alla stessa auto. Ma a quel punto la automobile avrebbe una propria soggettività giuridica. Così la auto autonoma potrebbe, anzi dovrebbe, avere anche un conto corrente bancario per pagare la polizza, ricevere i propri guadagni dal servizio e fare propri investimenti sul capitale³. Una volta riconosciuto alle macchine il diritto di proprietà e la relativa gestione autonoma del patrimonio, ne seguirebbero una serie di corollari giuridici (libertà personale, di circolazione, diritti politici legati alla sua appartenenza alla comunità), non ultimo il dovere di pagare le

² E della scorsa primavera la legge tedesca sulle auto a guida autonoma, che comunque applica una regolazione di tipo tradizionale, richiedendo la presenza a bordo di un patentato, pronto a prendere la guida in caso di necessità. Lo stesso accade nella regolazione sperimentale di alcuni Stati USA (California, Florida, Nevada). Elementi in E. PALMERINI, voce *Robotica* (parte giuridica), in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, X, Napoli, 2016, 1104.

³ Cfr. M. TEGMARK, *Vita 3.0. Essere umani nell'era dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2018, 147 s.

tasse, in una sorta di robotax⁴ che configurerebbero una posizione di imputabilità autonoma del tutto analoga a una persona.

Ecco che un robot avrebbe la sua soggettività giuridica. Autonoma. Pur con tutti i dubbi e le perplessità del caso.

Prima di cercare di affrontare la complessa questione, occorrono una precisazione terminologica. Va chiarito che parleremo di “robot”, anche se potremmo parlare di automi, umanoidi o androidi o più semplicemente macchine (potendo in questa sede ritenere che siano in buona sostanza tutti sinonimi). Usiamo “robot” ricordando che il primo utilizzo del termine risale (soltanto) al 1920, ad opera dello scrittore ceco Karel Capek, derivandolo dalla parola “robot” che significa “lavoro pesante”, pur potendosi far risalire i primi tentativi di immaginare la figura di un robot già a molti secoli prima di Cristo, per poi arrivare a Leonardo da Vinci fino a Frankenstein.

Ad ogni modo, non è agevole per il diritto definire cosa sia un “robot”, in quanto si implicano nozioni di elettronica, meccanica e informatica, non sempre semplici⁵. Comunque, a livello tecnico per aversi “robot” occorre – di base - la ricorrenza di due elementi: mobilità e programmabilità, cioè debbono essere macchine capaci di muoversi sulla base di programmazione autonoma. Tali caratteristiche rendono autonomo il robot e riducono, fino ad annullare, i limiti della imputabilità degli eventi a un possibile operatore umano.

2. La focalizzazione

2.1. Chi attribuisce la soggettività giuridica?

Date queste premesse, il primo problema giuridico da affrontare per capire se i robot possano essere soggetto di diritti riguarda la titolarità giuridica a stabilire “chi” possa essere titolare di diritti.

I diritti, come ogni altra posizione giuridica soggettiva, vengono attribuiti dagli ordinamenti giuridici. In altri termini, i diritti (soggettivi) sono attribuiti dal diritto (oggettivo). Con una precisazione importante. Il diritto oggettivo può attribuire diritti anche a non persone umane, come accade per le persone giuridiche e, in alcuni ordinamenti, agli animali.

Negli Stati contemporanei, i titolari dei diritti sono, di regola, i cittadini per come identificati dai singoli ordinamenti, con precisazioni e limitazioni per gli stranieri e anche per alcune categorie di cittadini⁶.

⁴ Tra i primi ne ha parlato L. FLORIDI, *Robots, Jobs, Taxes, and Responsibilities. Philosophy & Technology*, 30(1), 2017, <https://doi.org/10.1007/S13347-017-0257-3>. In Italia, in tal senso il DDL presentato nella XVII legislatura dall'on. Pastorelli, Agevolazioni fiscali per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella produzione di beni (Atto Camera n. 4621 del 25 settembre 2017)

⁵ Per un tentativo di definizione, cfr. E. PALMERINI, voce Robotica (parte giuridica), cit., 1100 s. Sulla mancanza di una precisa terminologia anche M. BASSINI, L. LIGUORI, O. POLLICINO, *Sistemi di intelligenza artificiale, responsabilità, accountability. Verso nuovi paradigmi?*, in F. PIZZETTI, *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018, 335.

⁶ Non è questa la sede per ricordare come, malgrado la sempre più ampia tendenza a un riconoscimento ampio dei diritti umani, per tutto il XX secolo in molti Stati, soprattutto di *common law*, anche in costanza di regimi democratici, si sono verificati gravi problemi di riconoscimento dei diritti in favore delle popolazioni indigene, come la segregazione razziale negli USA, l'apartheid in Sudafrica, la questione aborigena in Australia. E anche di recente continuano forme di segregazione, come ad es. per la questione tibetana in Cina o significative limita-

Partendo da tale base, saranno poi le singole norme ascrittive a riconoscere diritti a categorie di possibili titolari. Così nel nostro ordinamento, sono titolari di diritti anche:

- gli *stranieri e gli apolidi*, come ribadisce da ultimo la sent. n. 245/2011 della Corte costituzionale: «è certamente vero che la “basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero” – “consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo” – può “giustificare un loro diverso trattamento” nel godimento di certi diritti (sentenza n. 104/1969), in particolare consentendo l’assoggettamento dello straniero “a discipline legislative e amministrative” ad hoc, l’individuazione delle quali resta “collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici” (sentenza n. 62/1994), quali quelli concernenti “la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione” (citata sentenza n. 62/1994). Tuttavia, resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano “ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”, di talché la “condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi” (sentenza n. 249/2010)».

- i *cittadini dell’Unione europea*, per quanto la cittadinanza europea sia una cittadinanza derivata e complementare, nel senso che spetta automaticamente ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e non sostituisce la cittadinanza nazionale (ora, art. 20 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) e comunque con la precisazione che alcune prerogative restano legate alla cittadinanza italiana, come l’accesso agli uffici pubblici (art. 51 Cost e art. Art. 38 d.lg. n. 165/2001 secondo cui i cittadini di Stati membri UE possono esser assunti soltanto «presso amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale».

- *le persone non ancora nate* come l’embrione e il concepito, tradizionalmente titolari di diritti successori (art. 462 c.c.) e che comunque la Corte costituzionale ha ritenuto titolari di diritti inviolabili⁷.

- *le persone che non siano più in grado di intendere e di volere*. Caso emblematico è quello dei trattamenti di fine vita e della possibilità di esprimere il proprio consenso a forme di eutanasia da parte dei soggetti impossibilitati a farlo (si pensi ai casi Englaro e Welby).

- *le persone in stato di “soggezione speciale”*, tipo i detenuti, sia pure con le ragionevoli limitazioni connesse al regime detentivo⁸, con specificità se si tratti di detenzione militare.

L’ordinamento riconosce, poi, la soggettività giuridica anche a soggetti che non sono persone umane:

- *le persone giuridiche*. A prima impressione non sembra pensabile che Enti, società, ospedali, associazioni, possano essere titolari di diritti. Tale preclusione è sicuramente vera per i diritti sostanziali alla corporeità umana (libertà personale, vita, salute, matrimonio). Mentre ormai si riconosce stabilmente – anche alla luce del riconoscimento esplicito dell’art. 2 ai «diritti [...] nel-

zioni dei diritti fondamentali (si pensi alla Turchia o ancora alla Cina, ad es. rispetto alla libertà di stampa e all’utilizzo di internet).

⁷ Sent. n. 27/1975. Anche sent. n. 151/2009; e n. 229/2015.

⁸ Cfr. Corte cost. sent. n. 26/1999.



le formazioni sociali»⁹ - che possano essere titolari di diritti relativi alla vita di azione e relazione non corporea (libertà di stampa, libertà di espressione, diritto di proprietà, diritto di agire in giudizio ecc.).

- *gruppi e associazioni esponenziali*, a cui è affidata la tutela di specifici diritti, specie di nuova generazione (esempio classico, la tutela dell'ambiente: cfr. ora artt. 309 e 301 d.lg. n. 152/2006).
- gli *animali*. Tradizionalmente oggetto di disciplina a tutela della comune sensibilità (reati di maltrattamento) o a fini commerciali, da molti anni si è sviluppato un dibattito etico sulla soggettività anche giuridica degli animali¹⁰. Al momento l'affermazione più significativa è quella contenuta nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (per come modificato nel 2007), che all'art. 13 prevede: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

2.2. La attuale disciplina dei robot

Dal punto di vista giuridico, nulla osta che una forma di personalità giuridica possa essere riconosciuta anche a soggetti non umani, come possono essere robot e macchine. In fondo basta una riga di legge per ascrivere situazioni giuridiche soggettive a macchine, per quanto la questione sia ricca anche di implicazioni filosofiche.

Automobili a guida autonoma, droni, sistemi di chirurgia robotica, robot domestici. E anche assistenti personali virtuali (che ci consiglieranno non solo il ristorante o la palestra, ma addirittura la ragazza con cui uscire, il lavoro da scegliere e come votare alle elezioni), richiederanno sempre di più normative specifiche e adeguate.

Per ora, in maniera più tradizionale e rassicurante, il diritto si è limitato a disciplinare i robot come "utensili", utilizzando le tradizionali categorie dell'imputazione delle attività e delle responsabilità: chiunque sia fabbricante, proprietario, possessore o utilizzatore di un robot risponde delle attività. Si prendano ad esempio le Direttive UE 2001/95 e 2006/42 sulla sicurezza dei prodotti e le normative su diritti e garanzie dei consumatori¹¹. Lo stesso accade negli Stati uniti d'America, che tendono a disciplinare i problemi della robotica nel quadro della responsabilità da prodotto (produc liability law)¹².

Ma ora tutto ciò sembra non bastare più.

⁹ Cfr. A. PACE, *Problematica*, cit., 17 s.

¹⁰ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La Questione Animale, Trattato di Biodiritto*, Milano, 2012, 267; S. POLLO, *Umani e animali: questioni di etica*, Roma, 2016; G. PELAGATTI, *Dignità e diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, in www.dirittifondamentali.it, 2017. La protezione degli animali è comunque prevista nella Costituzione svizzera (art. 80) e nella Costituzione dell'India (art. 48).

¹¹ M. BASSINI, L. LIGUORI, O. POLLICINO, *Sistemi di intelligenza artificiale, responsabilità, accountability*, cit., 348 ss.

¹² M. BASSINI, L. LIGUORI, O. POLLICINO, *Sistemi di intelligenza artificiale, responsabilità, accountability*, cit., 342 s.

Ad oggi, il tentativo più avanzato di disciplinare in maniera organica il fenomeno “robot” oggi è rappresentato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante *Raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL))*, auspicando di disciplinare in maniera omogenea per gli Stati europei gli aspetti civilistici della robotica, a partire dai profili di responsabilità.

Tale risoluzione parte dall’assunto che «grazie agli strabilianti progressi tecnologici dell’ultimo decennio, non solo oggi i robot sono in grado di svolgere attività che tradizionalmente erano tipicamente ed esclusivamente umane, ma lo sviluppo di determinate caratteristiche autonome e cognitive – ad esempio la capacità di apprendere dall’esperienza e di prendere decisioni quasi indipendenti – li ha resi sempre più simili ad agenti che interagiscono con l’ambiente circostante e sono in grado di alterarlo in modo significativo» (considerando Z).

I robot sono sempre più autonomi, in quanto a «capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un’influenza esterna» (considerando AA)¹³; per cui «più i robot sono autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori (quali il fabbricante, l’operatore, il proprietario, l’utilizzatore, ecc.)» (Considerando AB).

In fondo, nell’ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, «le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati» (Considerando AF).

Ecco il punto. La Risoluzione comprende che stiamo andando verso un modello in cui sarà sempre più difficoltoso legare l’attività delle macchine a quella di un singolo responsabile umano. Per cui va individuata una imputabilità autonoma.

Dal punto di vista della disciplina la Risoluzione innanzitutto pone una serie di cautele etiche, per assicurare che lo sviluppo e l’utilizzo dei robot avvenga in condizioni tali da preservare la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione degli individui e di garantire la tutela della *privacy* e che si presti attenzione «alla possibilità che nasca un attaccamento emotivo tra gli uomini e i robot, in particolare per i gruppi vulnerabili (bambini, anziani, disabili), per attenuare gli impatti emotivi e fisici» (punto 3). A livello applicativo, la Risoluzione invita a affrontare la questione dei robot innanzitutto dal punto di vista della responsabilità, creando un sistema di registrazione dei robot, una assicurazione obbligatoria e un fondo di garanzia per i danni causato da robot non assicurati (punto 59), nonché forme di responsabilità oggettiva (punto 53 e 54)¹⁴.

Fin qui siamo ancora nell’applicazione delle categorie tradizionali.

Ma, in fine auspica anche «l’istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi» (punto 59, lett. h).

¹³ «L’autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un’influenza esterna» (considerando AA).

¹⁴ M. BASSINI, L. LIGUORI, O. POLLICINO, *Sistemi di intelligenza artificiale, responsabilità, accountability*, cit., 345 ss.

Allora siamo pronti a creare una soggettività elettronica?

Molto più cauto al riguardo è il Parere del Comitato Economico e Sociale dell'Unione europea (CESE, INT/086 del 31 maggio 2017) che è contrario alla assunzione di forme di personalità giuridica per i robot, in quanto «comporterebbe un rischio inaccettabile di azzardo morale»¹⁵.

Tornando alla Risoluzione, il Parlamento europeo ipotizza anche una Carta della robotica, con una serie di principi etici e deontologici, rivolti innanzitutto ai ricercatori, in maniera da garantire una serie di principi fondamentali, che ricordano molto le leggi di Asimov: beneficenza, non-malvagità, autonomia, giustizia¹⁶.

Nel complesso, si tratta, con evidenza, di una disciplina ancora malcerta, che cerca soprattutto di adattare le categorie tradizionali allo sviluppo della robotica, ma con la piena consapevolezza che nel giro di pochi decenni i robot potrebbero raggiungere livelli di progresso oggi impensabili (non dimentichiamo che 25 anni fa internet non esisteva).

Facciamo un solo esempio.

Si arriverà a riconoscere ai robot soltanto una soggettività giuridica, sulla falsariga di quanto avviene da decenni per le persone giuridiche, o addirittura potremo ritenere che i robot hanno una autonoma imputabilità come se fossero persone?

Sappiamo che la responsabilità penale si basa sul principio della imputabilità. Cioè, come recita l'art. 85 del nostro codice penale la punibilità è legata proprio alla imputabilità, cioè alla «capacità d'intendere e di volere». Ma arriverà il giorno in cui potremo ritenere che i robot abbiano una propria capacità di intendere e di volere?¹⁷

¹⁵ Punto 3.33: «Il CESE è contrario all'introduzione di una forma di personalità giuridica per i robot o per l'IA (o i sistemi di IA), in quanto essa comporterebbe un rischio inaccettabile di azzardo morale. Dal diritto in materia di responsabilità civile deriva una funzione preventiva di correzione del comportamento, la quale potrebbe venir meno una volta che la responsabilità civile non ricade più sul costruttore perché è trasferita al robot (o al sistema di IA). Inoltre, vi è il rischio di un uso inappropriato e di abuso di uno status giuridico di questo tipo. In questo contesto, il confronto con la responsabilità limitata delle società è fuori luogo, in quanto è sempre la persona fisica a essere responsabile in ultima istanza. A tale riguardo, si dovrebbe esaminare in che misura la normativa nazionale e dell'UE vigente e la giurisprudenza in materia di responsabilità (per danno da prodotti difettosi e di rischio) e colpa propria sia sufficiente a rispondere a tale questione e, in caso contrario, quali soluzioni si impongano sul piano giuridico».

Sul dibattito cfr. E. PALMERINI, voce *Robotica* (parte giuridica), cit., 1106 s. U. PAGALLO, *Intelligenza artificiale e diritto. Linee guida per un oculato intervento normativo*, in *Sistemi intelligenti*, 2017, 615 ss.

¹⁶ Nello specifico si richiede:

- beneficenza: i robot devono agire nell'interesse degli esseri umani;
- non-malvagità: la dottrina del *primum, non nocere*, in virtù della quale i robot non devono fare del male a un essere umano;
- autonomia: la capacità di adottare una decisione informata e non imposta sulle condizioni di interazione con i robot;
- giustizia: un'equa ripartizione dei benefici associati alla robotica e l'accessibilità economica dei robot addetti all'assistenza a domicilio e, in particolare, a quelli addetti alle cure sanitarie.

¹⁷ M. BASSINI, L. LIGUORI, O. POLLICINO, *Sistemi di intelligenza artificiale, responsabilità, accountability*, cit., 363 s.

Dal suo canto, il Parlamento Italiano ha iniziato a prendere coscienza del tema soprattutto dal punto di vista conoscitivo, come emerge ad es. dal dibattito che nella primavera del 2017 ha portato la Camera dei deputati all'esame di alcune mozioni sulla robotica e intelligenza artificiale¹⁸.

3. I profili problematici

Ci troviamo davvero di fronte ad una grande rivoluzione dell'assetto sociale, prima ancora che normativo. Con forti incidenze su tutti i modelli da noi conosciuti.

Ad ogni modo, oggi siamo soltanto in una fase iniziale e di transizione: lo sviluppo della scienza e della tecnologia non farà che ampliare tali problematiche, estendendole anche ai profili di intersezione fra i diritti delle persone e i diritti degli automi.

A partire dai diritti delle persone. Il problema del futuro dei diritti nell'intreccio con l'intelligenza artificiale e lo sviluppo dei robot era già stato intuito da Bobbio, auspicando «che la storia conduca al Regno dei diritti dell'uomo anziché al Regno del Grande Fratello»¹⁹. I diritti umani devono cioè restare garanzia della persona umana contro ogni forma di potere e non certo diventare essi stessi strumento di esercizio di potere²⁰. Il rischio è molto grande anche perché tutte le caratteristiche di ciascuna persona umana saranno concentrate in una serie di dati, spesso anche molto sensibili e dettagliati (abitudini, spostamenti, tipologia delle persone contattate, dati medici e biometrici, etc.), in possesso di banche dati, siti, provider: in pratica, tutto di ciascuno di noi sarà nei propri dati. Dati in possesso di società private a fini commerciali. Il rischio non si protegge solo con una tutela sempre più rigorosa della *privacy*, come anche tenta di fare il nuovo regolamento UE sulla *privacy* (679/2016), ponendo regole per il diritto di rettifica, il diritto di oblio e il principio di conoscibilità e comprensibilità del trattamento automatizzato (cfr. artt. 16, 17 e 22).

Va affrontato anche il problema della concentrazione dei dati, configurando – probabilmente – meccanismi di separazione e decentralizzazione dei dati, per evitare che esista un solo possessore di tutti i dati di una persona e, in prospettiva, di tutte le persone. Paradossalmente, corsi e ricorsi storici, l'unico modo per evitare il monopolio dei dati sarà quello di imporre meccanismi di decentralizzazione, un po' come quando per combattere l'assolutismo si sono imposte forme di divisione dei poteri. Lo stesso accadrà per i dati e quindi i diritti dei robot. Possiamo pensare che tutti i robot saranno collegati in remoto con un solo cervello collegato *in cloud* che guiderà e gestirà tutte le azioni? Sembra pericoloso, per vari profili, quindi anche qui andranno adottati protocolli di separazione e decentralizzazione.

Abbiamo poi il problema di quale sarà a fonte idonea a regolare tali diritti e situazioni giuridiche. Chi potrà farlo? È dubbio pensare che possano essere le Costituzioni e le leggi nazionali a disciplinare i

¹⁸ Cfr. mozione Rosato ed altri n. 1-01508, nonché, nei testi rispettivamente riformulati, le mozioni Binetti ed altri n. 1-01558, Cominardi ed altri n. 1-01559, Rampelli ed altri n. 1-01561, Ricciatti ed altri n. 1-01562, Palese ed altri n. 1-01571, Allasia ed altri n. 1-01607, Catalano ed altri n. 1-01608, Civati ed altri n. 1-01619, Baldassarre ed altri n. 1-01622 e Palmieri e Occhiuto n. 1-01623 in materia di robotica ed intelligenza artificiale.

¹⁹ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, 249.

²⁰ Cfr. anche M. CARTABIA, *In tema di "nuovi" diritti*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, I, 643.

fenomeni che discendono dallo sviluppo tecnologico, come i robot²¹. Tale superamento della sovranità normativa nazionale sui fenomeni tecnologici sembra muoversi in due direzioni: da un lato, verso l'esigenza di parametri costituzionali e regolativi globali, dall'altro con spazi sempre maggiori per esigenze di autonomia dei sistemi stessi, visto che il legislatore farà sempre maggiore fatica a inseguire le continue innovazioni della tecnologia. Ecco che si aprono spazi verso teorie di ordine spontaneo alla Hayek, ma anche con auto regolazioni disposte dagli stessi "giganti" della rete, in quanto sempre più spesso saranno i singoli produttori le porre regole. Avremo sempre più normative non "eteronome"; nel senso che saranno poste dallo stesso soggetto fabbricante o gestore della nuova tecnologia, come già sta avvenendo con le "regole etiche" poste dalle singole grandi aziende²².

Del resto le normative statali sono normalmente misoneiste e tardigrade. Ancor più in settori a rapidissima obsolescenza come la tecnologia. Casi emblematici possono essere la sigaretta elettronica, prodotto nuovo che ha stentato a essere riportato a categorie tradizionali come i prodotti da fumo o i dispositivi medici²³.

Nel senso che in nome del tradizionale principio di base *ubi societas, ibi ius*, il diritto degli Stati è sempre molto lento e si adatta con difficoltà alle novità. Ancor più quando sono novità che crescono e si sviluppano secondo il principio di singolarità tecnologica, cioè con una accelerazione oltre ogni capacità di comprensione previsione umana.

Se ci sarà davvero questo sviluppo, in cui le forme di Intelligenza artificiale e quindi le capacità dei robot raggiungeranno e supereranno quelle umane, dobbiamo chiederci se per i robot saranno da applicare le regole pensate da esseri umani, oppure se emergerà l'esigenza che siano gli stessi robot a fissare le regole applicabili per i robot. Nel rispetto di un principio di "autodichia", quale forma di possibile pluralismo.

Arriveremo a un diritto dei robot posto a livello più o meno globale dagli stessi robot?

Ad ogni modo, la regolazione dei diritti dei robot implica tutta una serie di questioni, di cui al momento ancora non si intravede la possibile soluzione. Anche se, trattandosi di terreni così innovativi, viene da pensare che probabilmente emergeranno anche questioni ulteriori, che oggi non riusciamo nemmeno ad immaginare. In fondo si tratta di una rivoluzione epocale, un po' come quando emerse l'esigenza di regolare il diritto del mare e ci si rese conto che era impossibile farlo con il semplice *nomos* della terra²⁴, come oggi non è certo pensabile di poter regolare la rete con i tradizionali strumenti legislativi²⁵.

Nel complesso, appare necessario un approccio globale e interdisciplinare. Perché non basta certo la visione limitata a regolare fenomeni del tutto innovativi, specie nelle anguste categorie del diritto.

²¹ Spunti ora in R. BIFULCO, *Intelligenza artificiale, internet e ordine spontaneo*, in F. PIZZETTI, *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018, 381 ss.

²² Si pensi non solo ai codici etici già assunti da singole aziende, come il caso di IBM, Volvo e Google, ma anche dagli impegni congiunti per bandire in maniera assoluta i robot killer.

²³ O, nel passato, la limitazione delle automobili mediante il Locomotives Act inglese del 1° agosto 1861, con limiti di velocità rigorosissimi. O quella delle tv libere in Italia ad opera del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che rinforsò il monopolio della RAI, imponendo una autorizzazione statale a ogni forma di telecomunicazione.

²⁴ C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"* (1950), ed. it., Milano, 1991.

²⁵ D. MARONGIU, *Organizzazione e diritto di internet*, Milano, 2013; e, da ultimo, B. CAROTTI, *Il sistema di governo di internet*, Milano, 2016.